MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 27;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 64, con cui è stabilito che, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali disposta dalla stessa legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel quale siano determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2014, n. 83473, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 44, comma 6-*bis*, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome possono disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 83473 del 2014, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTO l'impegno di spesa n. 9204 del 10 dicembre 2015, assunto in favore dell'INPS per la somma di € 1.094.741.090,00, ai sensi dell'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, su cui residua l'importo di € 949.485.429,92;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 251, il quale dispone che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa;

VISTO l'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020, nel limite di € 7.400.000,00 per il medesimo anno;

VISTO l'articolo 1, comma 251-*ter*, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che ai lavoratori di cui all'articolo 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 253, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che all'onere derivante dall'attuazione dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter* della medesima legge si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo n. 670 del 6 dicembre 2021 e n. 459 del 27 ottobre 2022 con i quali sono state rimborsate all'INPS le risorse relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento *ex* art. 1, comma 251-*bis*, della legge n. 145 del 2018 (mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale – Regione Sicilia), pari complessivamente ad € 1.170.482,03;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo n. 518 del 1° dicembre 2022 e n. 409 del 31 ottobre 2023 con i quali sono state rimborsate all'INPS le risorse relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2022 per l'attuazione dell'intervento *ex* art. 1, comma 251-*bis*, della legge n. 145 del 2018, pari complessivamente ad € 777.137,34;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

PRESO ATTO della nota prot. n. 23832 del 13 novembre 2023, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 ottobre 2023 per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge n. 145 del 2018, pari ad € 571.000,00, precisando che gli stessi si riferiscono a prestazioni erogate nell'anno 2023, di competenza del medesimo e di anni precedenti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al trasferimento in favore dell'INPS dell'importo di € 571.000,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge n. 145 del 2018

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto il trasferimento dell'importo di € 571.000,00 (euro cinquecentosettantunomila/00) in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale copertura degli oneri rilevati dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2023, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sulla clausola n. 2 dell'impegno di spesa n. 9204 del 10 dicembre 2015 (PG 01).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.11.20 09:57:39 +01'00'